dossier

24 novembre 2020

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute

A.G. 205

Articolo 12, commi 1 e 3, lettere f) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI DEL LAVORO E DELLA SALUTE
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi

Dossier n. 324

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Affari sociali
Tel. 06 6760-3266 - st_affarisociali@camera.it - @CD_salute

Atti del Governo n. 205

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

Presupposti normativi 5
Contenuto dello schema di decreto 7

Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo **A.G. 205** è inteso a dare attuazione ad una parte della disciplina di delega di cui all'**art. 12 della legge n. 117 del 2019** (Legge di delegazione europea per il 2018) - mentre altri schemi di decreto, anch'essi presentati alle Camere, concernono l'attuazione di altri punti della disciplina di delega -.
Il suddetto art. 12 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2017/625**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Nell'ambito di tale disciplina di delega, il presente schema è inteso a recepire i princìpi e criteri specifici di delega, di cui al comma 3, **lett. *f)* ed *i)***, del suddetto articolo 12. Essi concernono: l'adeguamento della disciplina interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relative ai controlli sanitari sugli animali e su alcune merci[1] provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e alle connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento europeo, che disciplinano nuovi obblighi e procedure in materia di assistenza amministrativa e collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri; la ridefinizione del sistema sanzionatorio relativo ai suddetti controlli, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni.

In generale, il regolamento (UE) 2017/625 ha ad oggetto i controlli ufficiali (vale a dire eseguiti dalle autorità competenti o da soggetti da queste delegati) diretti a verificare la conformità alla normativa dell'Unione europea (oppure degli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione) in una molteplicità di settori, tra i quali: la sicurezza alimentare; l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; la sicurezza dei mangimi; le prescrizioni in materia di salute animale e di benessere degli animali.
In tale contesto, costituiscono oggetto di disciplina del regolamento:

- l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali (diverse dai controlli, tese, ad esempio, ad accertare malattie animali o a prevenirne la diffusione) effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
- il finanziamento dei controlli ufficiali;
- l'assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri ai fini della corretta applicazione delle disposizioni;
- l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei Paesi terzi;
- la fissazione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione ad animali e merci che entrano nell'Unione da un Paese terzo;

[1] Riguardo a tale ambito, cfr. *sub* l'**articolo 1, comma 1,** del presente schema di decreto.

- l'istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

La Relazione illustrativa dello schema in esame pone in evidenza le novità introdotte dal regolamento europeo in materia di controlli: un quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare; un approccio più dinamico grazie agli atti derivati (delegati e di esecuzione) per determinare gli aspetti applicativi; nel sistema dei controlli ufficiali, una migliore efficienza, grazie alla individuazione di una frequenza dei controlli; la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità preposte a gestire i controlli delle partite provenienti da Paesi terzi; i controlli nel settore dell'*e-commerce*; una base legale più solida contro le frodi; un miglioramento dell'utilizzo degli strumenti informatici attraverso la digitalizzazione dei controlli.

Per quanto riguarda il procedimento per l'esercizio della delega, il comma 1 del citato art. 12 della legge n. 117 prevede che il Governo adotti, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625, con le procedure di cui all'art. 31 della legge n. 234 del 2012.

Al momento non è stata ancora sancito un atto di intesa nella suddetta sede della Conferenza.

La legge di delega è entrata in vigore il 2 novembre 2019; il termine di esercizio della delega scadeva dunque, originariamente, il 2 novembre 2020. Tuttavia, dal momento che il Governo ha trasmesso lo schema alle Camere in data 2 novembre 2020, si è attivato il meccanismo di scorrimento dei termini, di cui al comma 3, ultimo periodo, del suddetto art. 31[2]; pertanto, il nuovo termine per l'esercizio della delega scade il 2 febbraio 2021.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 12 della legge n. 117, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Il comma 3 del medesimo art. 12 reca gli specifici princìpi e criteri direttivi di esercizio della delega - tra cui quelli delle summenzionate **lett. *f)* e *i)*** -, che vanno ad affiancarsi ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della citata legge n. 234[3].

---

[2] In base a tale meccanismo, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di 3 mesi qualora il termine per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari scada nei 30 giorni che precedano la scadenza dei termini di delega ovvero successivamente a tale scadenza. Si ricorda che le medesime Commissioni dispongono per l'espressione del parere di 40 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti sono emanati anche in mancanza del parere (art. 31 citato, comma 3, della legge n. 234).

[3] Tali princìpi e criteri generali sono richiamati dall'alinea del suddetto art. 12, comma 3.

Contenuto dello schema di decreto

ART. 1 (*Finalità e ambito di applicazione*)

L'**articolo 1, comma 1,** demanda agli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) del Ministero della salute l'organizzazione e il coordinamento dei controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625, diretti a verificare la conformità alla normativa europea (ivi incluse le disposizioni relative al benessere animale) degli animali, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale, provenienti da altri Stati membri.
I controlli in oggetto sono svolti secondo modalità a campione e non discriminatorie (**comma 1 citato**) e sono eseguiti dai servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio (come prevede il successivo **art. 3**)[4].
Il **comma 2** dell'**art. 1** prevede l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625.
Nell'adempimento delle competenze di cui al **comma 1**, il Ministero della salute - avvalendosi dei menzionati uffici veterinari - è tenuto a svolgere il ruolo di organo di collegamento, al fine di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, con riguardo alle materie disciplinate dallo schema in esame, in conformità alle disposizioni in tema di assistenza amministrativa e collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri, di cui agli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625.
Qualora dai controlli emerga che gli animali o le merci non siano conformi alla normativa europea, e tale difformità costituisca un rischio sanitario per l'uomo o per gli animali, o per il benessere degli animali, ovvero qualora i controlli rilevino una violazione ripetuta, o una possibile grave violazione, della normativa europea, il Ministero della salute è tenuto a informare senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato, al fine di consentire ad essi di intraprendere opportune indagini (**comma 3 del presente art. 1**).
Quest'ultima disposizione recepisce il contenuto dell'art. 106, par. 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) sono uffici periferici del Ministero della salute, istituiti dal decreto legislativo n. 27 del 1993 (oggetto di abrogazione da parte del provvedimento di cui allo schema in esame), con il ruolo di autorità competente a richiedere mutua assistenza e a collaborare con gli altri Stati e la Commissione europea al fine di assicurare, nell'ambito degli scambi intracomunitari, la corretta applicazione della normativa veterinaria e zootecnica.
I 17 UVAC di cui all'allegato A al decreto legislativo n. 27 detengono una competenza che copre generalmente il territorio di una Regione e, in taluni casi, di due.

[4] Cfr., al riguardo, *infra*.

Successive ricognizioni degli uffici veterinari periferici del Ministero della salute sono state compiute con decreti ministeriali (da ultimo, con decreto del Ministro della salute del 26 novembre 2003, pubblicato nella GU n. 92 del 20 aprile 2004).
Ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 1993 (anch'esso oggetto di abrogazione da parte del provvedimento di cui allo schema in esame), gli UVAC sono responsabili dei controlli sugli animali e le merci soggetti a controllo veterinario provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea (i loro compiti e funzioni sono dettagliati nel decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1993, pubblicato nella GU n. 46 del 25 febbraio 1993).
Per quanto il sistema unico europeo si fondi sulla fiducia nei confronti delle garanzie fornite dal Paese mittente (le direttive vigenti prevedono, infatti, che i controlli veterinari siano effettuati nel luogo di origine), è tuttavia consentito effettuare controlli a campione e con carattere non discriminatorio nel Paese di destinazione (decreto legislativo n. 28 del 1993).
Tali controlli sono effettuati dal personale veterinario del Servizio sanitario nazionale (SSN) sotto le direttive degli UVAC.
Il **comma 1 dell'articolo 1 in esame** - come detto - attribuisce agli UVAC le funzioni organizzative e di coordinamento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, in conformità alle disposizioni del regolamento medesimo che prevedono la designazione, da parte degli Stati membri, di autorità competenti cui conferire la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali (art. 4 del regolamento citato).
Nella Relazione illustrativa, si osserva come "la necessità di mantenere in capo agli UVAC la competenza delle attività di controllo di animali e merci provenienti da altri Stati membri nasce dall'evidenza che molte di queste competenze istituzionali rientrano a pieno titolo nelle attività di profilassi internazionale, materia affidata in via esclusiva allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione e che, pertanto, non può essere demandata al livello regionale. Il ruolo fondamentale degli UV AC emerge, infatti, in maniera più evidente proprio in occasione di emergenze di sanità animale e sanità pubblica veterinaria all'interno dell'UE che necessitano di un'azione uniforme del Servizio sanitario nazionale".

Le definizioni - di cui il **comma 2 dell'articolo 1 in esame** dispone l'applicazione - sono dettate dall'art. 3 del regolamento (UE) 2017/625.
Tra esse, ricorre, tra l'altro, la definizione di "autorità competenti" quali "autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali", in conformità al regolamento medesimo, nonché "qualsiasi altra autorità cui" sia "stata conferita tale competenza" (infine, a seconda dei casi, la locuzione può indicare le autorità corrispondenti di un Paese terzo).
Sempre nell'ambito delle definizioni, i controlli sono distinti in:

- «controllo documentale», consistente nella verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita;
- «controllo di identità», consistente in un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento;

- «controllo fisico», consistente in un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa europea.

Il titolo IV (artt. 102-108) del regolamento (UE) 2017/625 - oggetto di richiamo nel **comma 3 dell'articolo 1 in commento** - reca disposizioni in materia di assistenza amministrativa e di collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri ai fini dell'effettuazione dei controlli ufficiali diretti a verificare la conformità alla normativa europea o degli Stati membri (in applicazione della normativa dell'Unione) nei settori di cui all'art. 1, par. 2, del regolamento medesimo (alimenti e sicurezza alimentare, sicurezza dei mangimi, salute animale, etc.) e nei casi che presentino rilevanza in più di uno Stato membro.
In tale contesto, si prevede, tra l'altro, la designazione, da parte di ogni Stato membro, di uno o più organi di collegamento che fungano da punti di contatto responsabili di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti (art. 103, par. 1).
Tale disposizione trova recepimento nel comma 3, primo periodo, dell'articolo in esame.
Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i recapiti relativi ai propri organi di collegamento (art. 103, par. 3).
Si dispone, inoltre, che - qualora, nel corso di controlli ufficiali eseguiti su animali o merci originari di un altro Stato membro, le autorità competenti constatino che tali animali o merci non sono conformi alla normativa di cui all'articolo 1, par. 2, al punto da costituire un rischio sanitario per l'uomo, gli animali o le piante, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente, o da rappresentare una possibile grave violazione di tali norme - le autorità competenti dello Stato di destinazione informino senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire loro l'avvio delle opportune indagini (art. 106, par. 1).
Detta disposizione (come accennato) trova recepimento nel comma 3, secondo periodo, dell'articolo in esame.
Si ricorda che la legge n. 117 del 2019 - nella formulazione del principio e criterio direttivo **di cui all'art. 12, comma 3, lett. *f)*** - opera un espresso richiamo agli articoli da 102 a 108 del regolamento europeo quale parametro di conformità nell'esercizio della delega da parte del Governo, con riguardo alla disciplina delle competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute.

ART. 2 (*Organizzazione dei controlli*)

L'**articolo 2** definisce gli adempimenti a carico degli operatori che ricevono come primi destinatari, dal territorio di altri Stati membri, gli animali e le merci di cui al precedente **articolo 1, comma 1**.
Tali adempimenti - specifica il **comma 1** - sono funzionali all'organizzazione e al coordinamento dei relativi controlli.
In particolare, i suddetti operatori destinatari sono tenuti a:

- effettuare la registrazione presso gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari, utilizzando la descrizione delle informazioni e

le procedure previste dal sistema informativo del Ministero della salute e da altri sistemi informativi correlati, oppure ricorrendo ad altre modalità di trasmissione telematica, stabilite con apposito decreto del Ministro della salute (**comma 1, lett. *a)***);
- segnalare ogni partita all'ufficio veterinario suddetto e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competenti per territorio, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste alla **lettera *a)*** (**comma 1, lett. *b)***).

Detta segnalazione (ai sensi del **comma 2**) è effettuata, per le partite di animali, nelle 24 ore precedenti l'arrivo e, per le partite di merci, almeno un giorno feriale prima dell'arrivo.

Si ricorda, innanzitutto, che l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea - oggetto specifico dell'articolo in commento nonché del successivo articolo 3 - costituisce principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega di cui allo schema in esame, **ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. *f)***, della legge n. 117 del 2019.
Ai "controlli ufficiali" negli Stati membri è dedicato il titolo II del regolamento europeo, articolato in 7 capi.
L'art. 9 - oggetto di richiamo nel comma 1 dell'articolo in esame - reca le norme generali in materia di controlli ufficiali (frequenza dei controlli, modalità del loro svolgimento, etc.).
In tale contesto, il par. 7 dell'art. 9 prevede che, entro i limiti di quanto strettamente necessario per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri di destinazione possano chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di detti animali o merci.

Con riguardo agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, si rinvia alla illustrazione del precedente articolo.
Per quanto concerne i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, ad essi compete la responsabilità per la salute e il benessere degli animali nonché per gli alimenti di origine animale e i mangimi.

ART. 3 (*Controlli*)

L'**articolo 3** disciplina lo svolgimento dei controlli di conformità alla normativa europea[5] di animali e merci (di cui all'**art. 1, comma 1**), provenienti da altri Stati membri, da parte degli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
In particolare, il **comma 1** dispone che - ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome nonché dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio - gli uffici veterinari suddetti programmino i

[5] Ovvero di conformità alla normativa interna adottata in applicazione di quella europea.

controlli in oggetto, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio.
I **commi 2 e 6** disciplinano le ipotesi in cui, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, sia rilevata la non conformità della partita alla normativa dell'Unione europea che regola l'ingresso dell'animale o della merce in oggetto da altro Stato membro ovvero sia rilevato un rischio per la salute pubblica o la sanità animale ovvero un sospetto di non conformità. In tali ipotesi, gli uffici veterinari sono tenuti a intraprendere le azioni e ad adottare i provvedimenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili, avvalendosi dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio; si ricorda che gli interventi di cui all'articolo 138 comprendono anche l'adozione delle misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di accertata non conformità e ne impedisca il ripetersi. Il successivo **comma 7** pone a carico dell'operatore primo destinatario i costi sostenuti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 138[6].
In base al **comma 4**, qualora la non conformità concerna errori meramente formali del certificato o dei documenti, non incidenti sullo stato sanitario della partita, gli uffici veterinari, prima di ricorrere alla rispedizione di quest'ultima, hanno facoltà di concedere all'operatore dello Stato membro, che ha spedito gli animali o le merci, un termine, non inferiore a 30 giorni, per procedere alla regolarizzazione.
Ai sensi del **comma 5**, qualora dai controlli in oggetto venga rilevata la presenza di agenti generatori di una malattia[7] o di altri fattori suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo, ovvero la provenienza della partita da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'ufficio veterinario responsabile dispone, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625:

- la quarantena, l'abbattimento e la distruzione dell'animale o della partita di animali;

---

[6] Si ricorda che l'art. 138, par. 4, del regolamento (UE) 2017/625 dispone che tutti i costi sostenuti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo medesimo siano a carico degli operatori responsabili.

[7] Tra le malattie rilevabili, ai sensi del **comma 5** del presente **articolo 3**, sono (tra l'altro) considerate le malattie di cui all'art. 5 e all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429, del Parlamento europeo, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
L'art. 5 reca l'elenco delle malattie cui si applicano le specifiche norme di prevenzione e di controllo dettate dal regolamento.
L'elenco comprende: l'afta epizootica; la peste suina classica; la peste suina africana; l'influenza aviaria ad alta patogenicità; la peste equina; nonché le malattie elencate nell'allegato II al regolamento medesimo.
Tale elenco può essere modificato dalla Commissione nel rispetto di una specifica procedura, sulla base di determinati criteri (indicati dallo stesso art. 5) e alla luce dei più recenti dati scientifici di rilievo disponibili.
Sono altresì rilevabili, ai sensi del comma in esame, le cd. "malattie emergenti", differenti da quelle "elencate" (di cui all'art. 5) e individuate dalla Commissione sulla base di determinati criteri definiti dall'articolo 6 del medesimo regolamento (UE) 2016/429.

- il sequestro e la distruzione del materiale germinale o dei prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale.

Anche i costi di tali misure sono, come detto, a carico dell'operatore primo destinatario (**comma 7** citato).

Gli articoli 137 e 138 richiamati nel summenzionato **comma 2** dell'**articolo 3** sono collocati nel titolo VII, capo I, del regolamento (UE) 2017/625 e disciplinano le "azioni" delle autorità competenti.
In particolare, l'art. 137 prevede, quali azioni prioritarie delle autorità competenti, quelle volte a "eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente".
In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti sono tenute a svolgere un'indagine che pervenga alla conferma ovvero alla eliminazione del sospetto.
Qualora lo ritengano necessario, possono sia intraprendere (per un adeguato periodo di tempo) azioni di intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori, sia disporre il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati.
L'art. 138 enumera le azioni che le autorità competenti sono tenute a intraprendere e i provvedimenti che devono adottare nella ipotesi di accertata non conformità; tali azioni comprendono, come detto, anche l'adozione delle misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.
Per quanto concerne le azioni di cui al **comma 5** del presente **articolo 3**, si rileva che esse risultano conformi a taluni dei provvedimenti previsti dall'art. 138, par. 2, del regolamento (UE) 2017/625, in relazione ai casi di accertata non conformità.

In particolare, con riguardo agli animali:

- l'art. 138, par. 2, lett. b), prevede "lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria";
- la successiva lett. k) prevede "la macellazione o l'abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali".

Con riferimento alle merci, l'art. 138, par. 2, lett. g), prevede "il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti".

Il **comma 3** del presente **articolo 3** specifica che, nel caso in cui siano eseguiti campionamenti, analisi, prove o diagnosi sugli animali o merci in oggetto (provenienti da altri Stati membri), gli uffici veterinari e i servizi veterinari suddetti riconoscono il diritto dell'operatore di chiedere, a sue spese, una controperizia, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.

L'art. 35 oggetto di richiamo nel comma in esame si colloca nel titolo II, capo IV, del regolamento (UE) 2017/625, il quale, nel contesto delle disposizioni in materia di controlli ufficiali, reca disciplina dei campionamenti, analisi, prove e diagnosi.

In particolare, l'art. 35 riconosce agli operatori, i cui animali o merci siano soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi, il diritto di chiedere, a proprie spese, una controperizia, consistente in un esame documentale del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito riconosciuto e adeguatamente qualificato.

ART. 4 (*Sanzioni*)

L'**articolo 4** commina alcune sanzioni amministrative.
Il **comma 1** concerne la violazione dell'obbligo di segnalare ogni partita, secondo le modalità di cui al precedente **art. 2, comma 1, lett. *b)*,** dello schema (come detto, tale obbligo è posto a carico del primo operatore destinatario degli animali e merci in oggetto, proveniente da altri Stati membri). Al riguardo, si prevede, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 726 euro a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato. Si prevede altresì la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da 1 a 3 mesi, qualora, nel periodo di tre anni, siano commesse tre violazioni, accertate in modo definitivo; si applica in ogni caso la durata massima della sospensione qualora il periodo intercorrente tra almeno due delle tre violazioni sia inferiore a 3 mesi.
Il **comma 2** concerne le ipotesi di inadempimento delle misure disposte - al fine di garantire la conformità alla normativa europea[8] - ai sensi del paragrafo 2 del suddetto articolo 138 e nell'ambito dei controlli di cui all'**articolo 3** dello schema. Si prevedono, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro per la violazione di ciascun obbligo, nonché eventualmente, secondo le ipotesi e i termini omologhi a quelli di cui al **comma 1**, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

In tema di sanzioni, si ricorda che l'**art. 139 del regolamento (UE) 2017/625** demanda agli Stati membri la definizione di un sistema sanzionatorio per violazione delle disposizioni del regolamento medesimo, nonché l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione.

Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 139, par. 1).

Tale disposizione risulta recepita dal **principio e criterio direttivo di cui all'art. 12, comma 3, lett. *i)***, della legge n. 117 del 2019, la quale delega il Governo a ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni.

Sempre ai sensi dell'art. 139, gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni sia del regolamento sia della normativa europea in materia di animali e merci di cui all'articolo 1, par. 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio

[8] Ovvero, come detto, alla normativa interna adottata in applicazione di quella europea.

economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore (art. 139, par. 2).

ART. 5 (*Abrogazioni*)

L'**articolo 5** dispone l'abrogazione - a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - dei seguenti decreti legislativi:

- **n. 27 del 1993**, di attuazione della direttiva 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica, direttiva a sua volta abrogata dall'art. 146 del regolamento (UE) 2017/625;
- **n. 28 del 1993**, di attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, direttive anch'esse abrogate dall'art. 146 del regolamento (UE) 2017/625.

ART. 6 (*Disposizioni finali*)

L'**articolo 6** prevede che con decreto del Ministro della salute possano essere definite procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui al precedente **articolo 3**.

ART. 7 (*Clausola di invarianza finanziaria*)

L'**articolo 7** specifica che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai compiti da esso discendenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.